



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI**

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno **21 luglio 2016**, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è tenuto un incontro - formalmente convocato con nota *prot.* 14050 del 15.07.2016 - per l'espletamento dell'esame congiunto propedeutico alla sottoscrizione di accordo di Cassa integrazione guadagni in deroga per il **Settore Pesca**.

Alla riunione - presieduta dalla dott.ssa Fabiana Natale - sono presenti:

- per A.N.A.P.I. PESCA, Ivan Corea;
- per CONFISAL-PESCA, Manuela Caprarelli.

CONSIDERATA

le istanze di esame congiunto presentate dalle Parti sociali (note *prot.* 13789-13872 del 13-07-2016)

VISTO

l'art. 1, comma 307, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che, prevede che *“Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca”*.


**TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono la seguente intesa, di cui quanto suindicato costituisce
parte integrante ed essenziale.**

- 1) Il presente accordo in sede governativa definisce le modalità per l'utilizzo della somma di **18 milioni di Euro** destinata - *ai sensi della normativa suindicata* - alla **Cassa integrazione guadagni in deroga** per il **“Settore Pesca”**, per **l'annualità 2016**, tenuto conto preliminarmente delle istanze riferite al 2015 e presentate entro il 25 gennaio 2016, come da verbale di accordo governativo sottoscritto in data 18 giugno 2015.


- 2) La Cassa integrazione in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore - di cui alla legge del 3 aprile 2001 n. 142 - delle Imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.
- 3) Il trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori ed ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato.
- 4) Il trattamento di integrazione salariale per l'annualità 2016 è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca, anche collegate al fermo biologico, in cui si renda necessaria la sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro.
- 5) L'accesso alle misure di sostegno al reddito di cui al presente verbale potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle Parti sociali presso le locali Autorità marittime. Saranno considerati validi gli accordi sottoscritti non solo presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni, ma anche quelli conclusi presso le Capitanerie dove, per esigenze imprenditoriali, le imbarcazioni esercitano la propria attività. I singoli verbali di accordo dovranno riportare, su dichiarazione delle Parti sociali, l'indicazione della clausola del minimo monetario garantito, ai fini dell'erogazione della prestazione da parte dell'Inps.
- 6) Essendo stato riscontrato dall'Inps, in sede di istruttoria delle istanze di Cassa integrazione in deroga relative al 2015, un considerevole ricorso all'ammortizzatore sociale per periodi complessivi superiori alle 360 giornate annue, si evidenzia la necessità che le Capitanerie di Porto continuino ad assicurare costantemente, sull'intero territorio nazionale, i controlli sull'effettiva sospensione dell'attività lavorativa da parte degli armatori e delle relative maestranze, durante il periodo di fruizione della Cassa integrazione in deroga.
- 7) Le istanze per l'annualità 2016 - che dovranno, altresì, indicare il numero di ore di effettiva sospensione per ogni lavoratore - dovranno essere presentate agli Uffici Inps competenti per territorio inderogabilmente entro la data del **30 gennaio 2017**.
- 8) L'Inps è incaricato dell'ammissione ai trattamenti e dell'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, delle prestazioni di Cassa integrazione in deroga sulla base del presente accordo, provvedendo, **entro il mese di marzo 2017**, al monitoraggio ed alla quantificazione della previsione di spesa necessaria per effettuare i pagamenti di competenza 2016. Di tale monitoraggio l'Inps darà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, garantendo la parità di accesso alla Cassa integrazione in deroga.
- 9) Le Parti concordano, al fine di facilitare il monitoraggio di cui al punto 8), di ricorrere al pagamento diretto da parte dell'Inps dei trattamenti di sostegno al reddito.

Letto, confermato e sottoscritto.

A.N.A.P.I. PESCA



CONFSAL PESCA



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06.4683.4924

dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it - dgtutelalavoro.div6@pec.lavoro.gov.it